

## INFORMATIVA ISTRUZIONE PARENTALE

L'istruzione parentale si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico ma anche al di fuori di esso, la cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa.

- Costituzione, art.30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”
- Costituzione, art. 34: “L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: “I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità”;
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1: “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:  
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;  
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”;
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: “Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”;
- C.M. n. 110 del 29/12/2011: “L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente

l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"

- Entro il 30 aprile dell'anno scolastico corrente i genitori dovranno presentare domanda per poter sostenere l'esame di idoneità che sarà svolto nelle modalità e nei tempi successivamente comunicati dalla Scuola.

Ancona, \_\_\_\_\_

Per ricevuta \_\_\_\_\_